

Un meccanismo da razionalizzare

Le misure alternative alla detenzione sono il punto cardinale del sistema dell'esecuzione penale, sia sotto il profilo materiale, sia sotto il profilo giuridico. Sotto il primo aspetto, basta rilevare che le persone che espiano la pena in forma alternativa al carcere sono oltre 37 mila, 2 mila in più di quelle in esecuzione in carcere (dati Ministero della Giustizia, I semestre 2004). Circostanza poco nota, ma chiarissima: già ora sono le misure alternative e non il carcere la sanzione penale principale.

Sotto il secondo aspetto, è proprio attraverso la scelta tra la carcerazione e una delle misure alternative che si realizza l'individualizzazione della pena, la determinazione, cioè della pena più idonea a contenere la pericolosità sociale del condannato e favorirne la rieducazione.

È allora chiaro che le misure alternative, piaccia o non piaccia, costituiscono una realtà non eliminabile dal sistema penale. Per ragioni ideali, perché queste (meglio, la scelta tra loro e il carcere) realizzano l'articolo 27 della Costituzione.

E per ragioni materiali. Se le si cancellassero con un

colpo di spugna, sarebbe immediatamente necessario reperire 37 mila posti in più nel sistema penitenziario. Immaginando anche poco realistici carceri di grosse dimensioni con 500 posti l'uno, ciò comporterebbe l'edificazione di 74 nuovi istituti.

Che l'esperienza delle misure alternative sia idealmente e concretamente insopprimibile non signi-

fica che il sistema non sia privo di punti di tensione e di necessità di intervento.

Come peraltro è proprio di quasi tutti i settori dell'esperienza giuridica italiana, tali snodi problematici non sono solo giuridico-formali, ma pratici. Sotto il primo aspetto, sarebbe opportuna una razionalizzazione del sistema (che, in forza di interventi successivi, è venuto ad affastellare ben 14 tipi di sanzioni alternative al carcere, tra loro poco coordinate). Si discute poi molto di riforma del Codice penale e di previsione di sanzioni diverse dal carcere direttamente al suo interno. Ciò che tale prospettiva non considera è che, modellando la sanzione sul reato e non sul reo, si rinuncia a un'effettiva prevenzione e rieducazione.

Esemplificando, è molto diverso il significato criminologico di una violazione concernente le armi commessa da un collezionista, ovvero da un recidivo in reati di omicidio e rissa. Prevedere qualunque sanzione rigida non è una soluzione adeguata.

Le carenze sono molto più gravi sul piano materiale. Senza un adeguato investimento nel trattamento (potenziamento di organi di controllo e sostegno, adeguamento delle strutture), il sistema resta stretto tra i due estremi, entrambi insoddisfacenti, di una carcerazione quasi esclusivamente afflittiva o di esperienze alternative dai contenuti spesso troppo labili.

Il campo è di solito conteso dalla sterile disputa tra i sostenitori della pena rigida e quelli della pena flessibile.

Entrambi gli schieramenti tendono però a rifuggere dall'esame della realtà: qualunque sia la scelta, pesanti oneri finanziari sono ineliminabili. Oneri che non servirebbero (solo) all'umanizzazione della pena, ma anche ad avere città più sicure. Se è vero che la rieducazione è un dovere dello Stato, spesso si dimentica che il creditore di tale prestazione non è (solo) il condannato, ma la società.

ALBERTO MARCHESELLI

*Per migliorare
l'efficacia
degli istituti
bisogna potenziare
le strutture*